

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO  
PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

# **INDICE DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P**

## **PARTE I**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Classificazione del Comune**
- Art. 3 - Concessione o autorizzazione**
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione**
- Art. 5 - Esclusioni**
- Art. 6 - Attivazione del procedimento amministrativo**
- Art. 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**
- Art. 8 - Rilascio concessione o autorizzazione**
- Art. 9 - Obblighi del Concessionario**
- Art. 10 - Revoca e modifica della concessione o autorizzazione – Rinuncia**
- Art. 11 - Decadenza della concessione o autorizzazione**
- Art. 12 - Subentro nella concessione o autorizzazione**
- Art. 13 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**
- Art. 14 - Occupazione d’urgenza**
- Art. 15 - Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione**
- Art. 16 - Commercio su aree pubbliche**

## **PARTE II**

- Art. 17 - Oggetto del canone**
- Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone**

- Art. 19 - Durata dell'occupazione**
- Art. 20 - Criteri per la determinazione della tariffa di base**
- Art. 21 - Suddivisione del territorio Comunale in Categorie**
- Art. 22 - Modalità di applicazione del canone**
- Art. 23 - Modalità di applicazione del canone su occupazioni permanenti con cavi, condutture ecc.**
- Art. 24 - Esclusioni**
- Art. 25 - Riduzioni**
- Art. 26 - Modifiche**
- Art. 27 - Modalità di versamento per le occupazioni permanenti**
- Art. 28 - Modalità di versamento per le occupazioni temporanee**
- Art. 29 - Riscossione coattiva**
- Art. 30 - Rimborsi**
- Art. 31 - Affidamento in concessione del servizio**
- Art. 32 - Sanzioni**
- Art. 33 - Contenzioso**
- Art. 34 - Norme transitorie e finali**
- Art. 35 - Entrata in vigore**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.**

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **ART.1**

##### **Oggetto e finalità del regolamento**

Ai sensi dell'art. 63 e 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.

In particolare, il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, e revoca delle concessioni relative a:

- Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree mercatali, sia attrezzate che non;
- Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- Occupazioni con passi carrabili e/o accessi carrabili per i quali sia stata richiesta e rilasciata concessione d'uso, compreso quelli a servizio degli impianti di distribuzione carburante;
- Occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- Occupazione su tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati del Comune così come definiti dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento ha altresì lo scopo di definire:

1. La misura della tariffa;
2. La classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione della tariffa;
3. Le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
4. Le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni

#### **ART. 2**

##### **Classificazione del Comune**

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre 1997 risultava assommare a 47.009 abitanti, il Comune di Sesto Fiorentino agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe 1.2 di cui all'art. 63, comma 1 lettera f, punto uno del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.

### **ART. 3**

#### **Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, come sopra individuate, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione o autorizzazione.
2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. L'atto di concessione o autorizzazione, oltre alla durata e alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, sulla base delle prescrizioni indicate dall'Ufficio competente al rilascio, nonché l'assoggettamento al canone.
4. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

### **ART. 4**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva ai sensi dell'art. 15 l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'Ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

### **ART. 5**

#### **Esclusioni**

1. Non è richiesta la concessione o autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) Occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;

- b) Occupazioni effettuate con balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
  - c) Occupazioni effettuate su strade Statali o Provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992;
  - d) Occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
  - e) Occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
2. Le occupazioni indicate al comma 1) sono pertanto escluse dal pagamento del canone.

## **ART. 6**

### **Attivazione del Procedimento Amministrativo**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, nel rispetto della normativa in materia di bollo, redatta su apposito stampato predisposto dall'Ufficio competente, all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data prevista dell'occupazione, con pagamento anticipato del canone
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, la sede legale ed il codice fiscale e partita IVA del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico interesse e della pubblica proprietà.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta dall'Ufficio competente per ciascuna tipologia di occupazione.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale da stabilire da parte dell'Ufficio competente, tenuto di conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di svincolo da presentare al termine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. In caso di alterazione del suolo pubblico la richiesta di svincolo dovrà essere inoltrata non prima di tre (3) mesi dal ripristino del suolo e comunque la decorrenza dei termini per la restituzione partirà da tale data.
5. L'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, può richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della

domanda attestata dal protocollo generale e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative speciali.

## **ART. 7**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio soprastante o sottostante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda, qualora la stessa sia corredata di tutti i documenti richiesti.
3. Il diniego alla concessione di un'occupazione deve essere comunicato all'interessato almeno 5 giorni prima della data dell'occupazione.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito timbro di protocollo generale del Comune.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede a richiedere eventuali integrazioni e ad inoltrarla agli Uffici competenti ove si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 7 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Sono fatti salvi i procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive e economiche.

## **ART. 8**

### **Rilascio concessione o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal competente Ufficio sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione o autorizzazione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.  
E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni nel rispetto degli art. 7-20-21-22-23-24-25 del D.Lgvo 30.4.1992 n° 285 (codice della strada).

3. Il dirigente competente al rilascio degli atti di concessione o autorizzazione per occupazione sia permanente che temporanea istituirà un apposito registro anche su supporto informatico in cui verrà annotato:
  - il tipo dell'atto amministrativo;
  - le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
  - il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione;
  - la data di rilascio

## **ART. 9**

### **Obblighi del Concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta delle forze dell'ordine e del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. E' fatto obbligo di provvedere al pagamento del canone di concessione entro le scadenze previste, anche nel caso di mancato ritiro dell'autorizzazione o concessione entro il termine dell'occupazione ivi indicato.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese nonché a rimuovere eventuali materiali depositati. Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area e lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.  
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.
6. E' fatto obbligo per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponteggi ed altro di riservare al Comune di Sesto Fiorentino il diritto di affissione e pubblicità senza corresponsione di alcun onere.

## **ART. 10**

### **Revoca e modifica della concessione o autorizzazione**

#### **Rinuncia**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Sarà comunque restituito il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro entro 90 giorni dalla data dell'atto di

revoca da comunicarsi almeno il giorno precedente la data prevista nella concessione o autorizzazione per l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione da presentare entro il giorno precedente la data stabilita per l'inizio dell'occupazione, potendo richiedere la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone, degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 32, avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 6 comma 4.

#### **ART. 11**

##### **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli e delle attività correlate all'occupazione stessa o violazione di obblighi previsti nell'atto di concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
  - c) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste dal presente regolamento o comunque dopo il termine previsto nel sollecito di pagamento;
  - d) mancata occupazione del suolo o mancato ritiro della concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto per le occupazioni permanenti o nella metà dei giorni di occupazione concessi per l'occupazione temporanea.
2. Il canone è in ogni caso dovuto per intero.

#### **ART. 12**

##### **Subentro nella concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso di trasferimento della titolarità di occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione o autorizzazione, precedentemente rilasciata, si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione, da parte sia del precedente sia del nuovo intestatario della concessione, su apposito stampato, predisposto dall'Ufficio competente, redatto in carta semplice, della modificazione della soggettività passiva, ai fini dell'aggiornamento dell'atto di concessione o autorizzazione e per l'assunzione delle responsabilità conseguenti all'effettuazione dell'occupazione, nonché per l'assolvimento di eventuali annualità pregresse non corrisposte.  
Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione o autorizzazione.  
Nella stessa comunicazione devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

### **ART. 13**

#### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificatamente previsto nell'atto di concessione o autorizzazione originario.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento almeno tre mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti con scadenza prefissata e di almeno 15 giorni se trattasi di proroga di occupazioni temporanee, indicandone i motivi. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare, nonché la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

### **ART. 14**

#### **Occupazioni d'Urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica incolumità, l'occupazione, nonché l'esecuzione dei lavori può essere effettuata dall'interessato, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando della Polizia Municipale, via fax o con telegramma, il quale ne darà comunicazione ai competenti uffici comunali secondo quanto previsto dalle procedure stabilite dall'Ufficio competente in accordo con il Comando di Polizia Municipale.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

**ART. 15**  
**Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione**

1. Sono considerate abusive:
  - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione;
  - Le occupazioni revocate o decadute o protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
  - Le occupazioni d'urgenza per le quali non sussistono i requisiti, ovvero l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 14.
2. Il Comune può procedere, con apposito provvedimento dirigenziale, alla immediata rimozione d'Ufficio delle stesse e le spese per la rimozione sono a carico del contravventore, nel caso di non pagamento saranno recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto all'art. 29 del presente regolamento.

**ART. 16**  
**Commercio su aree pubbliche**

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**PARTE II**  
**Disciplina del canone di concessione**

**ART. 17**  
**Oggetto del canone**

Sono soggette al canone di concessione, così come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento le occupazione permanenti e temporanee individuate nell'art. 1.

**ART. 18**  
**Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Il canone di concessione è dovuto dal soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione ritenendo coobbligato al pagamento, comunque, anche il soggetto per conto del quale viene messa in atto l'occupazione.

**ART.19**  
**Durata dell'occupazione**

Le occupazioni di spazi od aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, avente comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Qualora le occupazioni temporanee a seguito di proroga comportino una occupazione che di fatto si protragga oltre l'anno la tariffa applicabile è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee.

## **ART. 20**

### **Criteria per la determinazione della tariffa di base**

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone, sono individuati secondo gli elementi di seguito indicati:
  - a) la classificazione delle strade;
  - b) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) la durata dell'occupazione;
  - d) il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) il valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di base, in sede di prima applicazione, relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato A) il quale fa parte integrante del presente regolamento.
3. La misura della tariffa, determinata per aree e fasce orarie, non può, in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a Euro 0,13 al mq o metrolineare in sede di prima applicazione.

## **ART. 21**

### **Suddivisione del territorio Comunale in Categorie**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutate anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in due categorie, individuate nell'elenco di classificazione delle strade, facente parte integrante del presente regolamento come allegato B).
2. Alla prima categoria si applica la tariffa base; alla seconda categoria si applica la tariffa base ridotta del 10 per cento.
3. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, se effettuata su territorio appartenente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

**ART. 22**  
**Modalità d'applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa o abusivamente effettuata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.  
In caso di più occupazioni riguardanti aree circoscritte e contigue aventi la medesima natura il canone si applica sommando le singole occupazioni..
2. Non è assoggettabile a canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, determinandone la superficie, di norma, sulla base della loro larghezza. Qualora l'esercizio del passo carrabile sia compromesso dalla ridotta larghezza della carreggiata e dalla contemporanea sosta di veicoli sia a lato dell'accesso e/o nella zona a fronte dello stesso è possibile concedere, previo parere tecnico contenente le prescrizioni ritenute necessarie, una ulteriore occupazione che ecceda la larghezza del passo, su richiesta del titolare, su uno o su entrambi i lati dell'accesso con possibile apposizione di elementi dissuasori con assunzione degli oneri e responsabilità sia della posa in opera che della manutenzione a carico del richiedente. La superficie occupata delimitata dai dissuasori sarà assoggettata a tariffa intera sulla base effettiva dell'occupazione.
5. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono altresì assoggettati al canone gli accessi carrabili, anche a raso, per i quali gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta, nella parte antistante l'accesso, a norma del codice della strada. Gli accessi carrabili a servizio di cantieri edili sono sempre e comunque soggetti al canone.
6. Non sono assoggettati al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso è stato assolto il pagamento della TOSAP per una somma pari a 20 annualità del tributo.
7. Per le occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree appositamente destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
8. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione o autorizzazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.
9. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione. Non

hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

10. Per le occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone a condizione che l'occupazione avvenga in contemporanea con l'installazione delle giostre sul territorio comunale di Sesto Fiorentino.
11. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente, allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per le aree destinate a uso cantiere si fa riferimento all'area effettivamente occupata.
- 12. Per le occupazioni richieste da singole imprese private, ad eccezione di quelle patrocinate dal Comune, con finalità di promozione e pubblicizzazione di prodotti commerciali si applica la tariffa massima prevista per le occupazioni temporanee maggiorata del 200% e senza riduzioni***

### **ART. 23**

#### **Modalità di applicazione del canone su occupazioni permanenti con cavi, condutture etc.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di Euro zero/71 (€ 0,71) per utente al 31/12/2004  
Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente così come previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f) punto quattro del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a Euro 516,46=.  
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.  
Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.  
Il versamento è effettuato a mezzo C/C postale intestato al Comune recante quale causale l'indicazione dell'art. 18 della legge 23.12.1999 n° 488.

### **ART. 24**

#### **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;

- b) Le occupazioni temporanee di durata non superiore a due giorni realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, culturali, ricreative o sportive, per i soli spazi non adibiti allo svolgimento di attività commerciali (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande);
- c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a un giorno effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da Enti o Associazioni che non perseguono fini di lucro;
- d) Le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della Concessione o autorizzazione;
- e) Le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, fatta eccezione per le aree su cui si svolge attività commerciale;
- f) Le occupazioni realizzate con passi o accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;
- g) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività natalizie e/o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute, purché debitamente autorizzate;
- h) Le occupazioni realizzate con tabelle od orologi funzionanti per la pubblica utilità od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane o extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- i) Le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, regolarmente autorizzate;
- j) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) Le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti o allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi con eccezione delle occupazioni previste dall'art. 22 del presente regolamento;
- l) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi ad esse assegnate;
- m) Le occupazioni per operazioni di trasloco, vuotatura pozzi neri e di manutenzione del verde ( per es. potatura alberi) anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- n) Le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione per una durata non superiore a sei ore;
- o) Le occupazioni fino a 10 mq. di spazi od aree pubbliche effettuate da tutti coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico;
- p) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e di festività civili o religiose, per un massimo di 5 mq. anche frazionati, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree;
- q) Le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- r) Le occupazioni per le soste fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante e per i mestieri girovaghi, con le modalità ed i limiti di tempo previsti dalle leggi e regolamenti in materia;
- s) Le occupazioni effettuate con ponteggi edili la cui installazione si protragga per un periodo non superiore a giorni 2. Nel caso in cui l'occupazione si protragga oltre i due giorni è dovuto il pagamento del canone fino dalla data di inizio dell'occupazione;

- t) Le occupazioni effettuate a seguito di eventi eccezionali (per es. di carattere meteorologico, sismico, etc.) coinvolgenti una pluralità di soggetti, rivolte a tutelare l'incolumità pubblica, per un periodo massimo di giorni 5 (cinque).
- u) ***Le occupazioni realizzate da commercianti al dettaglio e all'ingrosso in area antistante il locale di vendita in occasione di ricorrenze, rinnovo locali, nuova apertura o altre fattispecie assimilabili, per attività di mostra, intrattenimento e pubblico spettacolo, fatta eccezione per le porzioni di area adibite ad attività di vendita, per un massimo di due giorni all'anno***

Non è comunque dovuto il pagamento del canone quando la cifra complessivamente dovuta è inferiore a Euro 5,00=.

## **ART. 25** **Riduzioni**

Il canone come determinato dall'art. 20 del presente regolamento è ridotto per le seguenti tipologie di occupazione come indicato nell'allegato A) facente parte integrante del presente regolamento:

- 1) Per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali o ritenute di particolare interesse pubblico, da definire di volta in volta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- 3) Per le occupazioni temporanee di suolo che si protraggano per un periodo superiore a quanto stabilito nell'allegato A) alla presente delibera;
- 4) Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente;
- 5) Per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
- 6) Per le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica;
- 7) Per le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili ad esclusione di quelli ad uso cantiere edile;
- 8) Per le occupazioni effettuate con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- 9) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;
- 10) La superficie eccedente i mille metri quadri.

Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

***Non è prevista alcuna riduzione della tariffa per le occupazioni di cui all'art. 22 comma 12.***

## **ART. 26** **Modifiche**

- 1. Le tariffe di base previste nell'allegato A) e la misura della tariffa minima sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, con delibera della Giunta Municipale in base alle disposizioni del D.Lgvo 267/2000.
- 2. La mancata modificazione delle tariffe, comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

## **ART. 27**

### **Modalità di versamento per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione il versamento del canone deve essere effettuato entro il **30 giugno** di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo;
4. Il versamento del canone può essere effettuato su apposito conto corrente postale, tramite versamento diretto in Tesoreria, con versamento tramite bancomat o bonifico bancario o direttamente al concessionario del servizio;
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 1.500,00=. Il pagamento deve comunque essere effettuato prima della fine dell'occupazione.
6. Il canone dovuto dai titolari di posteggio nel mercato settimanale deve essere corrisposto in due rate semestrali, la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre.

## **ART. 28**

### **Modalità di versamento per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato contestualmente all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo. Nel caso in cui l'importo complessivo del canone da corrispondere sia superiore a € 1.500,00 l'ufficio competente può concedere, su richiesta dell'interessato, la possibilità di effettuare il versamento in due rate.
2. Per le occupazioni temporanee soggette a pagamento è comunque dovuto un canone minimo di € 5,00.
3. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta e dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del competente ufficio, potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Le imprese interessate dovranno provvedere alla presentazione all'Ufficio competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, il riepilogo delle occupazioni effettuate nel mese precedente. Sulla base del suddetto riepilogo dovrà essere effettuato il versamento del canone corrispondente maggiorato dello 0,5% entro e non oltre il giorno 10 dello stesso mese; in caso contrario si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 32.

**ART. 29**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata:
  - con la procedura di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed alla legge 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - nelle forme di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.  
Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal comune per la messa in ripristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazione abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto di concessione o autorizzazione.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario del servizio stesso.

**ART. 30**  
**Rimborsi**

1. La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere effettuata da parte del concessionario con apposita istanza in carta semplice entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dovrà essere eseguito da parte dell'ufficio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi legali a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della presentazione della richiesta di rimborso.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad €5,00.

**ART. 31**  
**Affidamento in concessione del servizio**

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione, totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

**ART. 32**  
**Sanzioni**

1. Oltre alle sanzioni previste dai seguenti commi, resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e da altre disposizioni legislative comunque applicabili
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200 per cento del canone dovuto.
3. Per le occupazioni, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente senza la

relativa richiesta di proroga, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto.

4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione autorizzazione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 75 per cento del canone dovuto.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.
7. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate almeno dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, a meno che dal verbale stesso non risulti una data di occupazione certa antecedente.
8. L'omesso o tardivo pagamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni pari al 30% del canone dovuto. Sul canone non versato, o tardivamente versato, si applicano gli interessi legali. La sanzione è ridotta, nel caso in cui il pagamento avvenga contestualmente al versamento del canone e comunque prima che l'Ufficio si sia attivato per il recupero, al:
  - 5% del canone se il ritardo non supera 30 giorni;
  - 15% del canone se il ritardo non supera 90 giorni;
  - 20% del canone se il ritardo non supera i 365 giorni.
9. Il mancato pagamento del canone, per una occupazione, comporta l'impossibilità di ottenere nuove concessioni di aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle sole occupazioni che si rendessero necessarie per tutelare l'incolumità pubblica, fino a totale regolarizzazione degli oneri, salvo quanto previsto dall'art.11 comma 1 lettera c).

### **ART. 33** **Contenzioso**

Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 1034 del 1971.

Le controversie riguardanti le applicazioni del canone di concessione sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

### **ART. 34** **Norme transitorie e finali**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2001.

2. Le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono, in assenza di una disdetta da parte del titolare della concessione o autorizzazione, prorogate fino alla naturale scadenza, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto riguarda le concessioni per occupazioni temporanee che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento queste si intendono valide ed il relativo pagamento, per le occupazioni medesime, si intende regolarmente assolto anche se queste si protraggono dopo il primo gennaio 2001.
4. L'uso e l'occupazione delle vie e delle piazze sul territorio comunale può essere regolamentato mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale.

**ART. 35**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento composto da n° 35 articoli divenuto esecutivo ai sensi del D.Lgvo n° 267/2000 entra in vigore a partire dal 1.1.2001.